



**COMUNE DI CECINA**  
(Provincia di Livorno)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA**  
**PER LA GESTIONE**  
**DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

**Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in campo di inadempienza.

**Articolo 2 - Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di Cecina è istituita la tariffa sulla base del comma 2 dell'articolo 49 del D.Lgs 22/97 e determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 158/99.

**Articolo 3- Riscossione della tariffa**

1. L'attività gestionale della Tariffa compete al Comune di Cecina che esercita tutte le funzioni relative all'applicazione e riscossione della Tariffa, incluse le attività amministrative (denunce, variazioni, ecc...), di recupero crediti, nonché l'attività di accertamento e gestione del contenzioso.
2. La riscossione della Tariffa dovrà essere effettuata con un numero di rate non inferiore a due.

**Articolo 4 - Presupposto della tariffa**

1. La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi, detenga oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
2. La tariffa è applicata per i rifiuti che sono soggetti a regime di privativa e per le attività gestionali da questi indotte.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per l'attività assorbente.

## Articolo 5 - Riduzioni

1. Per i locali situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di igiene urbana, sebbene istituito ed attivato, non è svolto in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta oltre ml. 1.000, è riconosciuta una riduzione tariffaria del 50%.
2. Per le attività stagionali di durata non superiore a 183 giorni viene riconosciuta una riduzione a domanda dell'interessato nella misura forfettaria del 50% della parte variabile della tariffa ad eccezione delle attività relative ai campeggi ed agli stabilimenti balneari per le quali la tariffa sconta già tale abbattimento; non è previsto nessun abbattimento per quelle attività la cui superficie assorbente è quella a verde.
3. Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella parte in cui è prodotto un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso. Nel caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la pericolosità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta sulla base delle percentuali di seguito indicate:

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori fotografici, eliografie	20%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	15%
Pelletterie	20%
Laboratori di analisi	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalteri, zincaturifici, falegnamerie	30%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	35%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	20%
Marmisti, vetrerie	30%
Edili	20%

4. Per eventuali attività non considerate nel comma precedente del presente articolo si fa riferimento a criteri di analogia.
5. Per l'ottenimento della riduzione tariffaria di cui ai comma precedenti, il soggetto passivo deve presentare apposita istanza. Nel caso di produzione di rifiuti speciali e comunque non assimilati agli urbani detta dichiarazione dovrà contenere la descrizione degli stessi rifiuti e documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

## Articolo 6 - Esenzioni

1. Non sono soggetti alla tariffa:
  - a) I locali e le aree adibiti all'esercizio dell'attività agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette alla tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali.
  - b) I locali e le aree destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline;
  - c) I locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate;

- d) I locali e le aree utilizzate dal Comune o comunque la cui gestione comporti un onere per il Comune stesso.

### **Articolo 7 - Soggetti passivi**

1. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o gli eredi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree .
2. Per le attività commerciali l'obbligazione è dovuta dall'utilizzatore.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa previsto dal comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato. Nel caso di disponibilità di locali od aree assoggettabili alla tariffa con utilizzazione inferiore all'anno obbligato al pagamento della presente tariffa è il proprietario oppure il titolare del diritto reale di godimento su tali immobili, in quanto esistente.

### **Articolo 8 - Denunce di inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**

1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa ai sensi del comma 3, dell'articolo 49 del D.Lgs 22/1997, presentano al Comune, entro 60 giorni ovvero entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio di conduzione, proprietà od occupazione, denuncia unica dei locali ed aree. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti e messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La denuncia di cui al comma 1 può essere consegnata anche tramite l'ufficio Anagrafe, in sede di iscrizioni anagrafiche o cambi di residenza.
3. In caso di omissioni nell'indicazione della superficie utile ai fini della tariffa, l'ufficio procederà all'iscrizione d'ufficio della superficie presente nei propri archivi immobiliari che farà fede fino a prova contraria. Qualora tale superficie non fosse reperibile neppure negli archivi, l'ufficio inviterà l'utente a fornire il dato richiesto.
4. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione dell'entrata in relazione ai dati da indicare in denuncia.
5. la denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:
  - l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti, per questi ultimi il Comune considera a norma del presente regolamento un numero medio di occupanti pari a 4 unità;
  - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - gli estremi catastali dell'immobile;

- le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
6. La denuncia originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:
    - L'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
    - l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica quali il codice fiscale, la partita IVA, sede principale;
    - l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione;
    - gli estremi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione dell'occupazione di suolo pubblico;
    - le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.
  7. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  8. All'atto della presentazione viene rilasciata ricevuta della denuncia che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale, se inviata tramite fax oppure e-mail, nel giorno del suo ricevimento.
  9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo.
  10. In caso di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione. Qualora la cessazione dell'utenza non sia stata comunicata tempestivamente, la tariffa non è dovuta per il periodo per il quale viene provata la cessazione o riduzione dell'utenza o per la quale la tariffa è stata pagata dall'utente successivo.
  11. Lo stesso effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tariffa: l'abbuono della tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui la variazione è avvenuta.

## **Articolo 9 - Superficie utile**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata al netto dei muri e per le aree che non costituiscono accessorio o pertinenza di altre unità immobiliari, sul perimetro interno delle stesse.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore o uguale al mezzo metro quadrato.
3. Concorrono a formare l'anzidetta superficie per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.
4. Per le attività economiche svolte essenzialmente all'aperto vengono computate per intero tutte le superfici che potenzialmente possono produrre rifiuti quali le aree a verde.
5. Le attività di vendita al pubblico vengono conteggiate per intero della sola superficie coperta dal momento che le tariffe sono determinate in modo da scomputare l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali.
6. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, in analogia al disposto di cui all'art. 1 comma 340 della L. n. 311/2004.

## **Articolo 10 - Tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi

ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. Sulla base delle indicazioni fornite nel metodo normalizzato, viene elaborato il metodo per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.
3. Viene ripartito tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

### **Articolo 11 - Persone occupanti i locali**

1. I componenti della famiglia presi in considerazione nel calcolo della tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, risulta dal numero dei componenti della famiglia che in base alle iscrizioni anagrafiche occupano la superficie.
2. Le unità appartenenti alla seconda casa e tutte le unità di abitazione tenute a disposizione del proprietario, ritenute utilizzabili, vengono associate ad un numero pari a 4 persone per il calcolo della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. La data di riferimento per determinare il numero di persone ai fini del calcolo annuale della tariffa è indicata annualmente dal Comune; per le comunicazioni da parte dell'utente circa le variazioni dei componenti successive a tale data, il Comune adegua la tariffa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è intervenuta la variazione. Per le nuove iscrizioni viene presa a riferimento la situazione al momento della disponibilità dell'unità immobiliare.

### **Articolo 12 - Locali ed aree non utilizzate**

1. La tariffa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se allacciati ai servizi a rete oppure forniti di mobili per tutto l'anno.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi a rete, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **Articolo 13 - Obbligazione tariffaria**

1. La tariffa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale cessa l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno dà, se espressamente richiesto, diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è cessata effettivamente l'utenza.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:
  - quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

#### **Articolo 14 - Agevolazioni alle utenze domestiche ed interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 49, comma 10 del D.lgs 22/97 e dell'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 158/99, si riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.
2. Il Comune, in sede di variazione tariffaria, può stabilire particolari agevolazioni o ammortizzatori sociali per categorie omogenee di utenti.
3. Il Comune nell'ambito degli interventi socio assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento o lo sgravio totale o parziale della tariffa.
4. Per le concessioni di cui al comma 2 e 3, l'onere dell'agevolazione è posta a carico del bilancio comunale.

#### **Articolo 15 - Piano finanziario e relazione**

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997 viene redatto il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Sulla base del piano finanziario, il Comune determina la tariffa nel rispetto dei criteri di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Qualora la deliberazione relativa alla determinazione delle tariffe non venga adottata entro il termine previsto dalla normativa in materia, sono prorogate le tariffe già in vigore per l'anno precedente con riferimento alle diverse tipologie d'utenza
3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati il modello gestionale organizzativo, i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa, la ricognizione degli impianti esistenti e, con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che siano eventualmente verificati e le motivazioni

#### **Articolo 16 - Tributo ambientale**

1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 il tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 si applica prendendo come riferimento la tariffa così come determinata dal presente regolamento.
2. Tale tributo sarà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il relativo gettito sarà riversato all'Amministrazione Provinciale nei termini, condizioni e tempi stabiliti, in assenza di dettato normativo, da specifici accordi definiti tra il Comune e la Provincia.

#### **Articolo 17 - Categorie di utenza**

1. Al fine del calcolo della tariffa l'intero universo delle utenze del comune viene diviso in due grandi categorie:

- A. Categoria utenza domestica
  - B. Categoria utenze non domestiche o attività
2. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali le attività produttive in genere e le associazioni,

### **Articolo 18 - Determinazione della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

### **Articolo 19 - Assegnazione delle utenze alle classi di attività**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal presente regolamento viene effettuata con riferimento al codice dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione della CC.I.A.A., evidenziata nell'atto dell'autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

### **Articolo 20 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche**

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto della specificità della realtà socio economica del Comune come segue:

Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, tabaccaio, farmacia, plurilicenze
Banchi di mercato di beni durevoli

Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchieri, barbieri, estetista
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Carrozzeria, officina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di produzione
attività artigianali di produzione di beni specifici
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e miste
ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato di generi alimentari
Discoteche, night club

2. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. I locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità dei rifiuti prodotti espressa in kg/mq. per anno.

#### **Articolo 21 - Particolari utenze non domestiche**

1. La base imponibile per i campeggi viene assunta sommando tutte le superfici per intero, ivi comprese le aree a verde e scomputando solo i vialetti di accesso.
2. La base imponibile per gli stabilimenti balneari è determinata sommando le superfici coperte e scoperte utili ivi compresa la concessione demaniale dell'arenile.
3. La base imponibile per le attività di intrattenimento all'aperto viene presa sommando tutte le aree, ivi comprese quelle a verde.

#### **Articolo 22 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche**

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 5 del D.P.R. 158/99. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare, il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune stesso, mentre per quelle non residenti viene preso come componenti la famiglia il numero di 4.
2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati e indifferenziati specificata per mq e prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando non saranno applicate tecniche di calibratura individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile dalle tabelle che saranno approvate assumendo come riferimento i coefficienti di adattamento, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99."



### **Articolo 23 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche**

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile, ex art. 3 e 6 del D.P.R. 158/99. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99, sulla base delle determinazioni fatte nei limiti previsti dalla tabella predetta.
2. Per la parte variabile della tariffa si procede sulla scorta della quantità effettiva dei rifiuti conferiti dalle singole utenze ovvero, in mancanza di sistemi di misurazione, in via presuntiva con riferimento alle tabelle contenute nel D.P.R. 158/99 allegato 1, punto 4.4, sulla base delle determinazioni fatte nei limiti previsti dalla tabella predetta.

### **Articolo 24 - tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura, qualora non sia possibile effettuare una valutazione con metodi empirici correlati all'effettiva produzione di rifiuti, è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento per le utenze non domestiche.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.

### **Articolo 25 - Agevolazioni per la raccolta differenziata**

1. Il Comune concede agevolazioni per la raccolta differenziata prevista al comma 10, dell'articolo 49, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione che determina l'agevolazione.

### **Articolo 26 - Gestione e controllo della tariffa**

1. Il Comune, al fine dell'applicazione e del controllo della tariffa, provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione della tariffa.
2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

3. In caso di omessa presentazione della denuncia di inizio utenza, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. L'inizio dell'occupazione o conduzione di locali ed aree è presunto dal 1 gennaio in cui è avvenuto l'accertamento, fatte salve diverse valutazioni basate sugli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli. Fatte salve diverse valutazioni fondate su circostanziati elementi, la tariffa è calcolata per le utenze domestiche su mq. 100 e 4 componenti presunti, mentre, per le utenze non domestiche, in riferimento alla superficie media comunale della categoria di appartenenza.

#### **Articolo 27 – Accertamento, sanzioni e riscossione coattiva**

1. Per quel che riguarda il tardivo, parziale e omesso pagamento, si applica la sanzione prevista per tutti i tributi dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 ovvero pari al 30% dell'importo dovuto. Saranno altresì addebitati interessi nella misura pari al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Gli avvisi di accertamento per le motivazioni di cui al precedente comma devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. La riscossione coattiva delle somme indicate nell'avviso di accertamento deve essere effettuata mediante notifica al contribuente del relativo titolo esecutivo, cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da €25,00 a €500,00 con l'osservanza delle disposizioni di legge.

#### **Articolo 28 – Ravvedimento operoso**

1. La sanzione è ridotta nelle misure previste dall' Art. 13 del D. Lgs, n. 472/1997, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **Articolo 29 - Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse pari al tasso legale.

#### **Articolo 30 - Manifestazioni ed eventi**

1. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi sportivi, mercati, mercati speciali, fiere, iniziative gastronomiche, feste o altre manifestazioni

socioculturali non ricomprese nel servizio di raccolta e smaltimento N.U. previsto convenzionalmente, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di Igiene urbana a copertura totale del costo; la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

### **Articolo 31 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le disposizioni del presente regolamento in vigore dal 1° gennaio 2011, sostituiscono le disposizioni di cui allo stesso regolamento comunale in vigore dal 1° gennaio 2002 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 28.02.2002 e le modifiche ed integrazioni allo stesso apportate con deliberazioni C.C. nn. 43 del 28.03.2003 e 194 del 19.12.2003.
2. Il precedente regolamento riferito al Capo III del decreto legislativo del 15 novembre 1993 n. 507 è soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2002, fermo restando il potere del Comune di procedere agli accertamenti per le annualità anteriori al 2002.
3. In prima applicazione del regolamento in materia di tariffa igiene ambientale sono validi ai fini applicativi della tariffa i dati già dichiarati ai fini della tassa rifiuti fatte salve eventuali dichiarazioni di non imponibilità che avranno decorrenza dall'esercizio solare successivo a quello di trasmissione.
4. Le riduzioni tariffarie già accordate negli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento, in relazione a quanto disciplinato dal regolamento di applicazione della tassa rifiuti previgente, valgono anche per gli anni di decorrenza della tariffa, salvo il potere dell'ufficio di accertamento della sussistenza dei requisiti.